

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Nella seduta del 16/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 16.10.2008, con l'intermediario resistente, quale mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti pari a € 39.480,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 329,00 ciascuna.

2. Successivamente, con data di riferimento 28.2.2013, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 50. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente l'importo di € 105,00 a titolo di "ristoro commissioni", € 470,58 a titolo di "ristoro commissioni ente erogatore" e € 391,33 a titolo di "rimborso premio assicurativo".

3. Con ricorso presentato in data 7.7.2016, preceduto da reclamo in data 3.6.2016, parte ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri pagati e non goduti per una somma pari a € 3.938,50 (di cui € 367,75 a titolo di rimborso *pro quota* degli oneri per commissioni bancarie, € 3.349,50 a titolo di rimborso *pro quota* degli oneri per commissioni accessorie e € 221,25 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese assicurative,

il tutto già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata), nonché il rimborso di due quote insolute (per complessivi € 658,00) oltre agli interessi legali e al ristoro delle spese di assistenza professionale e delle spese, pari a € 20,00, di presentazione del ricorso.

4. Con le controdeduzioni parte resistente afferma che le commissioni di intermediazione (€ 5.922,00) includono la provvigione per l'agente, di natura *up front*, determinata successivamente alla sottoscrizione del prestito e corrisposta all'atto del buon fine dell'incarico per l'importo di € 4.540,20, di modo che la sola differenza di € 1.381,80 corrisponde al compenso dell'intermediario convenuto. Pertanto la quota parte di tali commissioni soggetta a maturazione è stata ristorata in sede di estinzione anticipata, sulla base del costo di gestione delle rate del finanziamento. Le commissioni bancarie non sono ripetibili in quanto di natura *up front*. Quanto al rimborso degli oneri assicurativi eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva a riguardo; afferma di aver comunque riconosciuto l'importo di € 470,58, in sede di estinzione anticipata, a titolo di ristoro delle spese assicurative. Quanto infine alla richiesta di rifusione delle spese professionali, la stessa è da respingere non essendo necessaria l'assistenza di un professionista nella procedura innanzi all'ABF; inoltre tali spese non sono documentate.

5. Chiede il rigetto delle istanze formulate.

## DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

3. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che, come nel caso in esame, stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009 e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario, atteso che la sua legittimazione passiva oltre

che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) ove non diversamente stabilito, l'importo da rimborsare debba essere equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

5. Si osserva, nel caso di specie, che, come può evincersi dalla descrizione contenuta nel Foglio Informativo allegato alle controdeduzioni, le commissioni bancarie sono suscettibili di comprendere anche attività *recurring*, quale ad esempio l'amministrazione del finanziamento. Per quanto attiene le commissioni di intermediazione, si rileva che le stesse sono comprensive delle provvigioni all'agente, ma senza che in contratto sia quantificata l'incidenza di quest'ultime rispetto al totale del costo. Le stesse devono pertanto essere considerate integralmente *recurring*, sulla base della gamma delle prestazioni cui fanno complessivamente riferimento. Con riferimento alle spese assicurative l'intermediario resistente produce il solo certificato di assicurazione: tali spese dovranno essere rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis*, tenuto conto che dal conteggio estintivo risultano riconosciuti € 391,93 a titolo di "rimborso premio assicurativo" anziché € 470,58 come affermato nelle controdeduzioni.

6. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a € 3.938,52, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				1.437,15	838,34	105,00	733,34
<i>Commissioni intermediazione</i>				5.922,00	3.454,50	470,58	2.983,92
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.051,18	613,19	391,93	221,26
			<b>Totale</b>				<b>3.938,52</b>

7. In virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), la domanda del ricorrente può essere tuttavia accolta soltanto nei limiti del *petitum*. All'accoglimento del ricorso nei termini indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

8. La domanda di rimborso di due rate insolite non può essere accolta non avendo parte ricorrente fornito alcuna evidenza dell'asserita duplicazione del relativo pagamento.

9. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) che le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16); (iii) che al fine di un loro eventuale riconoscimento occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) che, infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.938,50 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA